SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 138° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 29 marzo 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

Consiglio nazionale delle ricerche

DECRETO 31 gennaio 1997.

Integrazione e modifiche all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche.

97A1408

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 2:

Casa editrice Giuseppe Principato, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1996.

Rovagnati, società per azioni, in Biassono (Milano): Obbligazioni sorteggiate il 17 febbraio 1997.

Eurosystems, società per azioni, in Luzzara (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1997.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 marzo 1997, n. 77.

Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di incentivi

1. In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un credito d'imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 9 del 1987, provvede a determinare con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l'ammontare del beneficio di cui al comma 1 e trasmette all'impresa interessata apposita attestazione da far valere in sede di dichiarazione dei redditi. A fronte delle attestazioni rilasciate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi corrispondenti e trasmette al Ministero delle finanze, su supporto informatico, l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta. Per il trattamento fiscale e per le modalità di utilizzo del credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. La misura massima del contributo previsto dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è elevata al 2 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte delle cooperative dei consorzi fidi operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione ai soci di crediti di esercizio per investimenti.

Art. 2.

Disposizioni relative alle camere di commercio

1. All'articolo 13, comma 2, lettera *d)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e le parole: «non superiore» sono sostituite dalla seguente: «superiore»; alla lettera *e)* del medesimo comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «e non abbiano estinto il debito».

2. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'iscrizione del personale dipendente, compresi i segretari generali, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestione autonoma ex CPDEL, ha effetto dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, ancorché la procedura prevista dagli articoli 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, sia stata portata a compimento in epoca successiva. Per il personale a tempo determinato l'iscrizione al predetto istituto ha effetto dalla data di assunzione.

3. Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria.

Art. 3.

Disposizioni in materia di pesi e misure

1. All'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Sono esclusi dall'obbligo di cui al primo comma coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e di misure di capacità, quando siano di vetro, terracotta o simili».

2. Il terzo comma dell'articolo 64 del regolamento approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, è abrogato.

3. Gli uffici provinciali metrici formano l'elenco degli utenti degli strumenti sottoposti alla verificazione periodica, in base ai dati forniti dal comune.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria;

b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilità metrologica degli strumenti metrici;

c) semplificazione delle modalità per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisi-

zione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche;

d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

Art. 4.

Servizi sostitutivi di mensa

1. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'allegato 5 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, nonché dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.

Art. 5.

Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche

1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai mercati e alle fiere locali che si svolgono a cadenza superiore al mese possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo, da assegnare in primo luogo secondo il criterio del più alto numero di presenze fatte registrare sul mercato o sulla fiera»;

b) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le aree in cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre sono preferibilmente assegnate, sulla base del criterio del più alto numero di presenze, ai soggetti che dispongono del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 2, comma 4»;

c) all'articolo 6, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il sindaco del comune nel cui territorio ha avuto luogo la violazione».

2. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante, già differita al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differita al 30 giugno 1997.

3. Il termine per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 24, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 1997.

Art. 6.

Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico

1. In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

Art. 7.

Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso

1. L'erogazione del contributo in conto capitale relativo agli stati di avanzamento lavori a favore delle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, avviene sulla base della dichiarazione di accertamento della realizzazione fisica degli investimenti da parte degli istituti di credito finanziatori. Il programma di investimenti e l'ammontare definitivo dei contributi spettanti sono rideterminati, entro il tempo massimo previsto dal decreto di concessione, con il provvedimento di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale. Le somme non utilizzate riaffluiscono sulle disponibilità dei capitoli 8043 e 8044 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1889)

Presentato dall'on.le Paola MANZINI ed altri il 16 luglio 1996.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 23 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 30 luglio 1996.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 10 dicembre 1996.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, l'11 dicembre 1996, e approvato il 18 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1905)

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 10 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 28 gennaio 1997; 6 e 13 febbraio 1997; 4 marzo 1997 e approvato il 6 marzo 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:

— L'art. 3, comma 8, del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito in legge 27 marzo 1987, n. 121, così si esprime: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto da parte dei soggetti di cui all'art. 1 della predetta legge n. 517 del 1975 di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la concessione, la liquidazione e la verifica relative alle predette operazioni».

— A sua volta l'art. 1 della citata legge n. 517 stabilisce i soggetti beneficiari dei finanziamenti per la ristrutturazione dell'apparato distributivo, mentre il successivo art. 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'industria, un fondo per il finanziamento delle agevolazioni al commercio.

— L'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, stabilisce fra l'altro, che il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposte nel corso della quale è concesso il beneficio. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso.

— L'art. 9 del D.L. 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 1982, n. 887 e modificato successivamente dall'art. 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 237, stabilisce a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1% dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. L'art. 3 del citato decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993 a sua volta ha integrato il fondo per il credito agevolato al commercio di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

Note all'art. 2:

— L'art. 13, comma 2, lettera *d)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, stabilisce che non possono far parte del Consiglio delle camere di commercio coloro che hanno riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica punibili con pena non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo, a cinque anni.

— Alla lettera *e)* e successive sono interdetti dalla nomina coloro che per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva.

— L'art. 21 della legge n. 315 del 1967 stabilisce che le procedure contenute all'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione nei confronti del personale dipendente da alcuni specificati enti, tra cui le camere di commercio, industria e agricoltura.

Note all'art. 3:

— L'art. 16 del R. D. 23 agosto 1890, n. 7088, così recita:

«Art. 16. — Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai.

La verificazione periodica non è obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento».

— Il terzo comma dell'art. 64 del R. D. 31 gennaio 1909, n. 242, stabiliva: «Almeno una serie di queste misure dal doppio litro al decilitro, quando siano di vetro o di terracotta, deve essere presentata al verificatore in occasione della verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica ed essere munite dei bolli relativi».

Note all'art. 4:

— L'art. 24 della legge n. 426 dell'11 giugno 1971 così recita:

«Art. 24. — L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando lo ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso di vari edifici nelle zone urbane, è negata solo

quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge».

— La tabella I allegata al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, elenca i seguenti generi: prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie).

— L'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, così recita:

«Art. 2. — L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono nel termine di tre mesi, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri Dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000».

Note all'art. 5:

— Il vecchio testo dell'art. 2, comma 7, della legge 28 marzo 1991, n. 112, era il seguente: «Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge».

— Il vecchio testo dell'art. 3, comma 6, della legge 28 marzo 1991, n. 112, era il seguente:

«Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4».

— Il vecchio testo dell'art. 6, comma 5, era il seguente:

«Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, casi di particolare gravità e di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente di sospensione dell'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni, e di revoca della stessa».

— Il comma 11 dell'art. 19 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, così si esprime: «Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'operatore non sia in possesso della ricevuta della lettera raccomandata con la quale ha provveduto all'invio della copia e delle notizie previste dai commi 7 e 8, viene meno la validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398».

— Il comma 1 dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, così recita: «La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'art. 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante è prorogata al 31 dicembre 1995».

— Il comma 11 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, così si esprime: «La facoltà di cui al comma 6 dell'art. 2 è riconosciuta anche ai titolari dell'autorizzazione ottenuta per conversione ai sensi dell'art. 19, purché la esercitì entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Note all'art. 7:

— L'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recita:

«Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

b) al 30 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolati pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale».

— L'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, così si esprime: «Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 4, e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministrero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

97G0117

LEGGE 25 marzo 1997, n. 78.

Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa.

2. L'ingresso nei luoghi di cui al comma 1 è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le modalità di emissione, di distribuzione e di riscossione del corrispettivo del biglietto d'ingresso, di determinazione del prezzo del biglietto, nonché la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono stabiliti con regolamento adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dai commi 4 e 5.

3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della *legge 27 giugno 1985, n. 332*, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma.

4. I soprintendenti possono stipulare, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 2, convenzioni con soggetti pubblici o privati per organizzare la distribuzione e la vendita dei biglietti d'ingresso. Questi possono essere biglietti unici, cumulativi, integrati, carte museo o con addebito su carte di credito, nonché altre forme similari. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.

5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente è autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati, sia con operatori interessati per attivare le nuove modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole città o in delimitate aree geografiche.

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1929):

Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali (VELTRONI) il 19 luglio 1996.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 1° ottobre 1996, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 29 ottobre, 27, 28 novembre 1996 e 15 gennaio 1997.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, l'11 febbraio 1997.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 febbraio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2140):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 27 febbraio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 20 marzo 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, reca: «Regolamento generale per la gestione e pel conteggio della tassa d'ingresso nei Musei, nelle Gallerie, negli Scavi e nei Monumenti nazionali».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppresso).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministe-

riali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è il seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico».

Nota all'art. 2:

— Il testo del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276, non convertito in legge, recante: «Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali» era il seguente:

«Art. 1. — 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa.

2. L'ingresso nei luoghi di cui al comma 1 è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le modalità di emissione, di distribuzione e di riscossione del biglietto d'ingresso, di determinazione del prezzo del biglietto, nonché la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 13 atosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste ai commi 4 e 5.

3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalità di cui all'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, così come sostituito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del presente comma.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché con gli altri soggetti interessati alla organizzazione della distribuzione e della vendita dei biglietti d'ingresso. Questi possono essere biglietti unici, cumulativi, integrati, carte museo o con addebito su conti di credito, nonché altre forme similari. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di pre-vendita presso terzi convenzionati.

5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente, è autorizzato a dettare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati sia con operatori interessati per attivare le nuove modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole città con delimitate aree geografiche.

Art. 2. — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

97G0118

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79.

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il riequilibrio finanziario del bilancio e per il contenimento del disavanzo pubblico, anche al fine di rispettare gli impegni assunti in sede comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, il presente decreto effettua una riduzione del saldo netto da finanziare pari a lire 9.772 miliardi per l'anno 1997, a lire 8.371 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.545 miliardi per l'anno 1999, nonché del fabbisogno del settore statale pari a lire 15.566 miliardi per l'anno 1997, a lire 10.748 miliardi per l'anno 1998 e a lire 5.442 miliardi per l'anno 1999.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 2.

Anticipo d'imposta

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 sono sostituiti dai seguenti:

«*211.* I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui

al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:

a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;

b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonché alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997.

212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, è rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1° gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.».

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

3. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, è posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entità e la durata del contributo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria interessate.

Art. 3.

Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio entro il 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente.

6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.

Art. 4.

Disposizioni in materia di condono previdenziale

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli

unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza della prima e della seconda rata è fissata al 31 maggio 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella *A* allegata al presente decreto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito.

4. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purché in scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1997, secondo le modalità fissate dagli enti impositori. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in una unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto.

5. Possono essere corrisposti con le modalità ed i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto.

6. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996.

Art. 5.

Disposizioni varie di contenimento

1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.

2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, per i capitoli indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto, sono ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazioni delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali e di bancoposta, entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro

1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.

2. Dopo il comma 56 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

«*56-bis*. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dall'amministrazione di appartenenza.».

3. Dopo il comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

«*58-bis*. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non

consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.».

4. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.

5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, è stabilita da ciascuna amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare tali uffici e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti.

Art. 7.

Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari

1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche;

b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;

c) a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalità e i termini dei relativi pagamenti;

d) ad individuare, tramite procedura competitiva, il soggetto disponibile ad acquistare l'intero complesso dei beni oggetto del programma ad un prezzo non inferiore ai valori di mercato come sopra stimati, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, accordando in ogni caso la preferenza al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio dei predetti beni. Lo stesso soggetto, deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere prestiti a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il relativo schema-tipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari dell'ente.

Art. 8.

Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esegibili, possono procedere alla cessione dei relativi crediti a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti. Il prezzo della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 9.

Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione

1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.

Art. 10.

Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici

1. I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a svolgersi e sono definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle predette leggi.

Art. 11.

Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonché di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 26, comma 1, concernente la detrazione di altre imposte, la lettera *a)* è abrogata;

b) nell'articolo 29, comma 1, concernente il contenuto della dichiarazione, dopo la lettera *n)* è aggiunta la seguente:

«*n-bis)* gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.»;

c) nell'articolo 30, comma 1, concernente gli allegati alla dichiarazione, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«*i-bis)* il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.»;

d) nell'articolo 32, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere *a), b), c)* e *n-bis),* o non è corredata dai documenti indicati nell'articolo 30, comma 1, lettere *a)* e *b),* e da quelli indicati nelle successive lettere da *c)* a *i-bis)* ove ne ricorrano i presupposti.»;

e) nell'articolo 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma.».

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, riguardante i termini per la trascrizione, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.»;

b) nell'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non è stata versata ovvero è stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto.»;

c) nell'articolo 13, riguardante procedimenti e termini, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la parola: «formalità» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-*bis,* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-*bis,* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.»;

d) nell'articolo 14, riguardante la prova del pagamento delle imposte, al comma 4, dopo le parole: «ufficio del registro» sono inserite le seguenti: «e versate direttamente dagli eredi e dai legatari».

3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera *n-bis)*, e 30 comma 1, lettera *i-bis)*, del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere *b)* e *c)*. Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1° gennaio 2003.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; in tale ultimo caso il termine di presentazione della dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma *1-bis)*, del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotto dal comma 1, lettera *e)*, è prorogato di tre mesi. Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il versamento previsto dal predetto articolo 33, comma *1-bis*, con esclusione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del registro entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione.

5. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall'ufficio del registro per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Con decreto dirigenziale è approvato il modello relativo al prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi di cui al presente articolo.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente articolo.

Art. 12.

Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario.

2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad apposito fondo, da costituire nello stato di previsione del Ministero delle finanze, destinato al personale dell'amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con decreto del Ministro delle finanze, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione del fondo, commisurando le risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio all'apporto recato dall'ufficio medesimo all'attività di controllo fiscale. Le somme non erogate per mancato conseguimento degli obiettivi costituiscono economia di bilancio.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto.

Art. 13.

Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'innovazione, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. L'agevolazione è riconosciuta, per gli anni 1997 e 1998, secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma, fino all'esaurimento dello stanziamento di cui al comma 7 e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte da norme dello Stato o delle regioni, ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dalla legge. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, al quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commercialisti, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

4. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare:

a) le tipologie di spesa ammissibili;

b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;

c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;

d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;

e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità d restituzione.

5. Con le medesime modalità di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'articolo 3, comma 162, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari al lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella *C* della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi:

— Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi;

— Legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi;

— Legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 4, comma 2)

PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICIPATA BIMESTRALE AL TASSO ANNUO SEMPLICE DEL 7% RELATIVO AD UN CAPITALE UNITARIO.

N. Rate Colonna 1	Quota capitale Colonna 2	Quota interesse Colonna 3	Rata anticipata Colonna 4	Debito residuo Colonna 5
1	0,039241	—	0,039241	0,960759
2	0,028032	0,011209	0,039241	0,932727
3	0,028359	0,010882	0,039241	0,904368
4	0,028690	0,010551	0,039241	0,875678
5	0,029024	0,010217	0,039241	0,846654
6	0,029363	0,009878	0,039241	0,817291
7	0,029705	0,009536	0,039241	0,787586
8	0,030052	0,009189	0,039241	0,757534
9	0,030403	0,008838	0,039241	0.727131
10	0,030757	0,008484	0,039241	0,696374
11	0,031116	0,008125	0,039241	0,665258
12	0,031479	0,007762	0,039241	0,633779
13	0,031846	0,007395	0,039241	0,601933
14	0,032218	0,007023	0,039241	0,569715
15	0,032594	0,006647	0,039241	0,537121
16	0,032974	0,006267	0,039241	0,504147
17	0,033359	0,005882	0,039241	0,470788
18	0,033748	0,005493	0,039241	0,437040
19	0,034142	0,005099	0,039241	0,402898
20	0,034540	0,004701	0,039241	0,368358
21	0,034943	0,004298	0,039241	0,333415
22	0,035351	0,003890	0,039241	0,298064
23	0,035763	0,003478	0,039241	0,262301
24	0,036180	0,003061	0,039241	0,226121
25	0,036602	0,002639	0,039241	0,189519
26	0,037030	0,002211	0,039241	0,152489
27	0,037462	0,001779	0,039241	0,115027
28	0,037899	0,001342	0,039241	0,077128
29	0,038341	0,000900	0,039241	0,038787
30	0,038787	0,000454	0,039241	0,000000
	1,000000	0,177230	1,177230	

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 5, comma 2)

RIDUZIONI DI CASSA

Capitoli	*(in miliardi di lire)*
Presidenza:	
Cap. 1232 - Fondo integrazioni tariffarie postali	150
Cap. 7900 - Fondo per l'attuazione del programma degli interventi per Roma capitale, ecc.	50
	200
Tesoro:	
Cap. 4633 - Contratti di servizio e di programma FF.SS.	227
Cap. 9012 - Fondo da ripartire, ecc. aree depresse, ecc.	600
	827
Difesa:	
Cap. 4011 - Spese per l'ammodernamento, ecc.	105
Cap. 4031 - Spese per l'ammodernamento, ecc.	77
Cap. 4051 - Spese per l'ammodernamento, ecc.	168
	350
Risorse agricole:	
Cap. 7451 - Contributi per la costituzione della Cassa sociale dei consorzi di produttori agricoli, ecc.	40
Industria:	
Cap. 7054 - Contributo all'ENEA, ecc.	50
TOTALE GENERALE	1.467

97G0123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Vimercate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vimercate (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vimercate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Iacontini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vimercate (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 marzo 1997, da undici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Milano, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09700388 Gab. del 13 marzo 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vimercate (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Iacontini.

Roma, 14 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Telti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Telti (Sassari) ed il sindaco, nella persona del sig. Bruno Decandia;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 6 del 5 marzo 1997, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Telti;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Telti (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Pellizzaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Telti (Sassari), è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Decandia.

Successivamente, in data 10 febbraio 1997, sei consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 6 del 5 marzo 1997 da sette componenti.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 774/1.25.3/1° sett. del 14 marzo 1997, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Telti (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Pellizzaro.

Roma, 14 marzo 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A2423

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 marzo 1997.

Interventi urgenti per fronteggiare l'eccezionale situazione derivante dal massiccio esodo di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania. (Ordinanza n. 2546).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,

Visto il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza relativa all'afflusso di cittadini albanesi sul territorio italiano;

Ritenuta l'esigenza di porre in essere ogni utile iniziativa per fonteggiare adeguatamente la situazione connessa all'assistenza di cittadini albanesi giunti sul territorio nazionale;

Sentito il Ministero del tesoro;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il coordinamento delle attività connesse all'assistenza dei cittadini albanesi provenienti dall'Albania, dislocati sul territorio nazionale una volta giunti nei centri di accoglienza, è costituito un Comitato presso il Ministero dell'interno presieduto dal Sottosegretario di Stato delegato per il Coordinamento della protezione civile e composto dal commissario straordinario per l'immigrazione da Paesi extracomunitari e da rappresentanti dei Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, della sanità, dei dipartimenti della protezione divile e degli affari sociali, della Croce rossa italiana, delle organizzazioni di volontariato e di altre strutture pubbliche e private.

2. Il Comitato di cui al comma precedente provvede a stabilire indirizzi operativi uniformi per le attività dei prefetti, cui compete il coordinamento a livello provinciale dell'emergenza.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa provvedono a fornire beni mobili necessari, ivi compresa la loro movimentazione, il trasporto e il posizionamento, nonché il loro eventuale recupero.

2. Per il trasporto delle roulottes si provvede tramite il Raggruppamento autonomo recupero beni mobili di protezione civile del Ministero della difesa e l'Automobile club d'Italia. Eventuali danni arrecati a terzi durante il trasporto sono a cario dell'amministrazione statale.

Art. 3.

1. Per gli adempimenti di cui al precedente art. 2 si procede tramite trattativa privata e sono autorizzate deroghe alle seguenti norme:

articoli 6, 10, 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367;

articoli 5, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;

articoli 16, 19 del L.C.G.S. 18 novembre 1923, n. 2440;

art. 42 R.A.U., decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

capo I, II, III del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

2. Per l'impiego dei volontari di procede in deroga agli articoli 10 ed 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Art. 4.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione degli interventi della presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade della Repubblica anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

1. Per le esigenze straordinarie connesse all'emergenza derivante dall'eccezionale afflusso nel territorio dello Stato di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania, il Ministero dell'interno è autorizzato a ri-

chiamare vigili del fuoco volontari, discontinui nel numero indispensabile a mantenere il livello operativo ordinario di soccorso dei comandi provinciali interessati, e comunque non oltre il limite del dieci per cento dell'organico di ciascun comando. Detto personale può essere richiamato per la durata di novanta giorni, a decorrere dalla data della presente ordinanza, e dovrà cessare dal servizo alla scadenza dello stato di emergenza.

Art. 6.

1. I benefici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, a favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ivi compresi i volontari lavoratori autonomi, possono essere estesi anche al volontariato chiamato a fornire la propria collaborazione per le attività di cui all'art. 1 del decrto-legge 20 marzo 1997, n. 60, nonché ai volontari inviati in Albania su disposizione del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

1. Il personale delle Forze armate e del Ministro della sanità impegnato nelle attività connesse all'eccezionale situazione derivante dall'afflusso nel territorio dello Stato di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania, è autorizzato ad effettuare sino al 30 giugno 1997 prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti stabiliti dalle vigenti normative.

Art. 8.

1. Per la durata dello stato di emergenza l'assistenza sanitaria e gli interventi igienico-sanitari agli stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania sono assicurati dalle unità sanitarie locali, territorialmente competenti, sulla base delle direttive regionali e con oneri a carico del fondo sanitario regionale. Le relative spese sostenute dalle unità sanitarie locali saranno rimborsate, in via forfettaria, d'intesa con il Ministero della sanità e le regioni interessate.

Art. 9.

1. Alle spese di cui alla presente ordinanza si provvede sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97 ?443

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 febbraio 1997.

Linee-guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonché attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 90/461 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto in particolare l'art. 110, comma 5;

Considerato che la richiamata disposizione prevede che con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le linee-guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonché attivià radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico;

Ritenuto, per quanto concerne il personale dipendente dai presidi delle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dagli enti e istituti di cui all'art. 4, comma 12 e 13, e dalle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, di demandare gli accertamenti e l'attività di aggiornamento direttamente ai predetti enti ed istituzioni;

Ritenuto, per quanto concerne i medici dipendenti da istituzioni sanitarie private e per quelli che svolgono l'attività nei propri studi professionali, di demandare gli accertamenti agli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, territorialmente competenti;

Ritenuto, altresì, di demandare alle associazioni e società scientifiche riconosciute che comprendono tra le finalità i settori della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare e della radioprotezione, gli accertamenti e le attività di aggiornamento, previa autorizzazione del Ministro della sanità;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619,

Sentita la conferenza Stato-regioni;

Decreta:

Le linee-guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonché attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico, sono quelle stabilite nei seguenti articoli.

Art. 1.

1. Le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti ed enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, promuovono, nell'ambito dei programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario dipendente, nei confronti del personale medico chirurgo addetto all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare o ad attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico e degli odontoiatri specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento in materia di radioprotezione delle persone per qualsiasi motivo sottoposte a prestazioni curative o ad indagini diagnostiche individuali o collettive che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti.

2. Per la realizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento le aziende e le istituzioni di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e delle associazioni e società scientifiche di cui all'art. 2.

3. Ai corsi di formazione ed aggiornamento le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono ammettere, con oneri a loro carico, medici chirurghi addetti all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare in istituzioni private o nei propri studi professionali nonché odontoiatri e medici chirurghi che svolgono attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico nelle predette istituzioni e studi privati.

4. Al termine del corso i medici sono sottoposti all'accertamento del possesso delle conoscenze radioprotezionistiche da parte di apposite commissioni. In caso di esito favorevole è rilasciata apposita certificazione da parte del legale rappresentante dell'ente.

5. Le linee generali sulla durata, i contenuti e la periodicità dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di radioprotezione sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 2.

1. Le associazioni e le società scientifiche riconosciute che comprendono tra le finalità i settori della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare e della radioprotezione, previa autorizzazione del Ministero della sanità, possono procedere ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 1 nonché agli accertamenti ed ai corsi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.

2. La certificazione sull'esito dell'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure di radioprotezione è rilasciata dal presidente della associazione o società scientifica.

Art. 3.

1. I corsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere attivati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1, comma 5.

2. Nel caso in cui i corsi di cui agli articoli 1 e 2 non siano stati attivati entro la data di cui al comma 1 e, comunque, per tutti i medici e odontoiatri che non hanno potuto seguire, entro la predetta data, i corsi stessi all'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure radioprotezionistiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Art. 4.

1. I medici addetti all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare in strutture e presidi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, delle istituzioni sanitarie pubbliche ivi compresi gli ospedali militari, devono essere sottoposti, ogni cinque anni a partire dalla data di emanazione del presente decreto, all'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure che, in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, alle direttive ed alle raccomandazioni comunitarie, devono essere adottate per la radioprotezione delle persone per qualsiasi motivo sottoposte a prestazioni curative o ad indagini diagnostiche individuali o collettive che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti.

2. Le aziende e le istituzioni sanitarie di appartenenza provvedono, direttamente o in forma associata, all'accertamento tramite apposite commissioni di tre esperti in radioprotezione.

3. La commissione può procedere all'accertamento anche per mezzo di test di domande a risposte multiple.

4. In caso di esito favorevole dell'accertamento il legale rappresentante dell'ente, presso il quale è stato compiuto l'accertamento, rilascia al medico interessato apposita certificazione. L'accertamento favorevole deve essere annotato nel fascicolo personale del dipendente.

5. L'accertamento negativo comporta, per il medico, l'obbligo della frequenza di apposito corso di aggiornamento in radioprotezione organizzato a cura della azienda ed istituzione sanitaria di appartenenza e con oneri a carico del medico dipendente.

6. La mancata, non giustificata, frequenza del corso configura una infrazione disciplinare di particolare gravità. Se reiterata, la commissione di disciplina dovrà valutare se comminare la sanzione della sospensione dal servizio fino a quando il medico non avrà soddisfatto l'obbligo della frequenza del corso e non avrà superato favorevolmente la verifica da parte della commissione.

7. Le aziende e le istituzioni sanitarie interessate devono programmare i primi accertamenti e gli eventuali corsi di aggiornamento in modo da completarli, nei confronti di tutto il proprio personale, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Le regioni e le province autonome in caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti e istituzioni provvedono in via sostitutiva agli adempimenti previsti dal presente articolo tramite commissari *ad acta*, con oneri a carico degli enti e istituzioni stesse. Nei con-

fronti dei direttori generali di aziende sanitarie la regione e la provincia autonoma tiene conto dell'inadempimento ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.

Art. 5.

1. I medici addetti all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare in istituzioni sanitarie private o nei propri studi professionali devono sottoporsi, ogni cinque anni a partire dalla data di emanazione del presente decreto, all'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure che, in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, alle direttive ed alle raccomandazioni comunitarie, devono essere adottate per la radioprotezione delle persone per qualsiasi motivo sottoposte a prestazioni curative o ad indagini diagnostiche individuali o collettive che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti.

2. L'accertamento delle conoscenze è effettuato a cura dell'ordine provinciale dei medici-chirurghi ed odontoiatri e con oneri a carico degli interessati, tramite apposite commissioni di tre esperti in radioprotezione. Uno degli esperti, con funzioni di presidente, è nominato dalla regione.

3. La commissione può procedere all'accertamento anche per mezzo di test di domande a risposte multiple.

4. In caso di esito favorevole dell'accertamento il presidente della commissione rilascia al medico interessato apposita certificazione. La certificazione deve, a richiesta, essere esibita nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo della unità sanitaria locale. L'esito è annotato dall'ordine nell'albo professionale.

5. L'accertamento negativo delle conoscenze comporta, per il medico, l'obbligo della frequenza di apposito corso di aggiornamento in radioprotezione organizzato a cura dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e con oneri a carico del medico interessato.

6. La mancata non giustificata frequenza del corso configura una infrazione disciplinare di particolare gravità, perseguibile, su iniziativa del presidente dell'ordine. Se reiterata, la commissione di disciplina dovrà valutare se comminare la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale fino a quando il medico non avrà soddisfatto all'obbligo della frequenza del corso e non avrà superato favorevolmente la verifica da parte della commissione.

7. Gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri devono programmare i primi accertamenti e gli eventuali corsi di aggiornamento previsti dal presente articolo in modo da completarli, nei confronti di tutti gli iscritti all'ordine interessati, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Le regioni, tramite i servizi delle unità sanitarie locali, verificano che i medici di cui al comma 1 si siano sottoposti all'accertamento del possesso delle conoscenze radioprotezionistiche e segnalano l'inosservanza di tale obbligo al presidente dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente per la conseguente azione disciplinare, dandone contestuale comunicazione al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie.

9. Le regioni e le province autonome verificano che gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri si attengano alle prescrizioni del presente articolo, segnalando al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, gli eventuali inadempimenti.

Art. 6.

1. Gli odontoiatri ed i medici chirurghi, che svolgono attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico in strutture delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti ed enti di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, delle altre istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, devono essere sottoposti, ogni dieci anni a partire dalla data del presente decreto, all'accertamento del possesso della conoscenza delle misure che, in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, alle direttive ed alle raccomandazioni comunitarie, devono essere adottate per la radioprotezione delle persone sottoposte ad attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.

2. Le aziende e le istituzioni sanitarie di appartenenza provvedono, direttamente o in forma associata, all'accertamento tramite apposite commissioni di tre esperti in radioprotezione.

3. La commissione può procedere all'accertamento anche per mezzo di test di domande a risposte multiple.

4. In caso di esito favorevole dell'accertamento il legale rappresentante dell'ente, presso il quale è stato compiuto l'accertamento, rilascia al medico interessato apposita certificazione. L'accertamento favorevole deve essere annotato nel fascicolo personale del dipendente.

5. L'accertamento negativo comporta, per il medico, l'obbligo della frequenza di apposito corso di aggiornamento in radioprotezione organizzato a cura delle aziende ed istituzioni sanitarie di appartenenza e con oneri a carico del medico stesso.

6. La mancata non giustifica frequenza del corso configura una infrazione disciplinare di particolare gravità. Se reiterata, le commissioni di disciplina dovranno valutare se comminare al dipendente la sanzione della sospensione dal servizio fino a quando il dipendente stesso non avra soddisfatto l'obbligo della frequenza del corso e non avrà superato favorevolmente la verifica da parte della commissione.

7. Le aziende e le istituzioni sanitarie interessate devono programmare i primi accertamenti e gli eventuali corsi di aggiornamento in modo da completarli, nei confronti di tutto il proprio personale, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Le regioni e le province autonome in caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti e istituzioni provvedono in via sostitutiva agli adempimenti previsti dal presente articolo, tramite commissari *ad acta*, con oneri a carico degli enti e istituzioni stesse. Nei con-

fronti dei direttori generali di aziende sanitarie la regione e la provincia autonoma tiene conto dell'inadempimento ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.

Art. 7.

1. Gli odontoiatri ed i medici chirurghi, che svolgono attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico in istituzioni sanitarie private o nei propri studi professionali, devono sottoporsi, ogni dieci anni a partire dalla data di emanazione del presente decreto, all'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure che, in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, alle direttive ed alle raccomandazioni comunitarie, devono essere adottate per la radioprotezione delle persone sottoposte ad attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.

2. L'accertamento delle conoscenze è effettuato a cura dell'ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e con oneri a carico dei medici interessati, tramite apposite commissioni di tre esperti in radioprotezione. Uno degli esperti, con funzioni di presidente, è nominato dalla regione.

3. La commissione può procedere all'accertamento anche per mezzo di test di domande a risposte multiple.

4. In caso di esito favorevole dell'accertamento il presidente della commissione rilascia al medico interessato apposita certificazione. La certificazione deve, a richiesta, essere esibita nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo della unità sanitaria locale. L'esito è annotato dall'ordine nell'albo professionale.

5. L'accertamento negativo delle conoscenze comporta, per il medico, l'obbligo della frequenza di apposito corso di aggiornamento in radioprotezione organizzato a cura dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e con oneri a carico dei medici interessati.

6. La mancata non giustificata frequenza del corso configura una infrazione disciplinare di particolare gravità, perseguibile su iniziativa del presidente dell'ordine. Se reiterata, la commissione di disciplina dovrà valutare se comminare al medico interessato la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale fino a quando il medico stesso non avrà soddisfatto all'obbligo della frequenza del corso e non avrà superato favorevolmente la verifica da parte della commissione.

7. Gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri devono programmare i primi accertamenti e gli eventuali corsi di aggiornamento previsti dal presente articolo in modo da completarli nei confronti di tutti gli iscritti all'ordine interessati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Le regioni, tramite i servizi delle unità sanitarie locali, verificano che i medici di cui al comma 1 si siano sottoposti all'accertamento del possesso delle conoscenze radioprotezionistiche e segnalano l'inosservanza di tale obbligo al presidente dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente per la conseguente azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 46

97A2444

DECRETO 21 febbraio 1997.

Titoli di studio e qualificazioni professionali richieste per l'esercizio professionale della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonché per le attività diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 90/461 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto, in particolare, l'art. 110, comma 1;

Considerato che la richiamata disposizione prevede che con decreti dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabiliti ed aggiornati, in relazione all'evoluzione tecnico-scientifica ed alle direttive e raccomandazioni comunitarie, i titoli di studio e le qualificazioni professionali richieste per l'esercizio professionale della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonché per le attività diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista;

Ritenuto, per quanto concerne l'equipollenza dei diplomi di specializzazione e dei servizi di fare riferimento alle equiparazioni stabilite dal decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413;

Ritenuto che per attività radiogiagnostiche complementari all'esercizio clinico si intendano le attività che sono di ausilio diretto al medico chirurgo specialista per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché tali attività siano contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedurea specialistica;

Ritenuto di richiedere, per le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, il diploma di specializzazione nella specifica disciplina in cui rientra l'intervento clinico nella considerazione che i relativi corsi di specializzazione devono assicurare una adeguata qualificazione radioprotezionistica;

Ritenuto di individuare le attività di competenza del fisico specialista d'interesse radioprotezionistico in quelle dirette alla determinazione ed al controllo delle dosi impartite ai pazienti sottoposti ad indagini diagnostiche o a trattamenti terapeutici con radiazioni ionizzanti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio universitario nazionale;

Sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Sentita la conferenza Stato-regioni;

Decretano:

Art. 1.

1. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica è consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, in possesso del diploma di specializzazione in radiodiagnostica o in una delle seguenti discipline equipollenti: radiologia diagnostica; radiologia; radiologia medica.

Art. 2.

1. L'esercizio professionale specialistico della radioterapia è consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, in possesso del diploma di specializzazione in radioterapia o in una delle seguenti discipline equipollenti: radioterapia oncologica; radiologia; radiologia medica; radiologia medica e radioterapia.

Art. 3.

1. L'esercizio professionale specialistico della medicina nucleare è consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, in possesso del diploma di specializzazione in medicina nucleare o in una delle seguenti discipline equipollenti: fisica nucleare applicata alla medicina; radiologia medica e medicina nucleare.

Art. 4.

1. Per attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico si intendono le attività che sono di ausilio diretto al medico chirurgo specialista per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché tali attività siano contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedura specialistica.

2. Le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'intervento stesso.

3. Deroghe specifiche a quanto stabilito dal comma 1 possono essere concesse dal Ministero della sanità per le sorgenti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (sorgenti di tipo riconosciuto).

Art. 5.

1. Le attività di competenza del fisico specialista di interesse radioprotezionistico sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite ai pazienti sottoposti ad indagini diagnostiche o a trattamenti terapeutici con radiazioni, nonché ai controlli di qualità sulle apparecchiature di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 230/1995.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o in una delle seguenti discipline equipollenti: sicurezza degli impianti nucleari e protezione dalle radiazioni, sicurezza nucleare e radioprotezione. L'esercizio è consentito, altresì, ai laureati in fisica, privi di specializzazione, che abbiano svolto, in struttura del servizio sanitario nazionale, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti di fisica biomedica e fisica medica.

Art. 6.

1. Limitatamente ad un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare è, altresì, consentito nelle strutture del servizio sanitario nazionale al personale medico, privo di specializzazione, dipendente dal servizio stesso, che abbia svolto cinque anni di servizio nella corrispondente disciplina.

2. Limitatamente ad un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte, altresì, dal medico che abbia svolto cinque anni di servizio nella disciplina stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 58

97A2445

DECRETO 21 febbraio 1997.

Modalità per l'acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nonché dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/467, 84/466, 90/461 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto, in particolare, l'art. 110, comma 6;

Considerato che la richiamata disposizione prevede che i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabiliscono le modalità per l'acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria nonché dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 10 luglio 1996, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Considerato che il nuovo ordinamento già prevede l'area della diagnostica per immagini e della radioterapia nell'ambito della quale è previsto l'obiettivo di garantire la conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione;

Considerato che le università dovranno adeguare l'ordinamento dei corsi di laurea in medicina e chirurgia istituiti presso le proprie sedi;

Ritenuto di prevedere che, in sede di adeguamento, le facoltà stabiliscano, anche nei confronti degli studenti già iscritti che completeranno gli studi previsti dal precedente ordinamento, l'obbligo di acquisire le predette adeguate conoscenze radioprotezionistiche;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996, con i quali sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Considerato che le università devono provvedere al riordinamento delle scuole in conformità alle disposizioni dei predetti decreti;

Considerato di prevedere che, in sede di adeguamento, le università stabiliscano, per tutti i corsi di specializzazione nelle discipline chirurgiche e, comunque, in quelle che comportano o possono comportare attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, un congruo periodo di attività didattica teorica e di tirocinio finalizzata all'acquisizione di conoscenze radioprotezionistiche, che tengano conto delle attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico proprie di ciascuna disciplina;

Ritenuto di prevedere, altresì, che, in sede di adeguamento dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, le università stabiliscano che i consigli delle predette scuole determinino, nel piano di studio, specifiche attività didattiche e pratiche, da svolgere in tutti gli anni del corso, con l'obiettivo formativo della acquisizione delle necessarie conoscenze teorico-pratiche radioprotezionistiche;

Ritenuto, per quanto concerne il corso di laurea in odontoiatria, di prevedere per le università analogo obbligo di modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Consiglio universitario nazionale;

Sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Sentita la conferenza Stato-regioni;

Decretano:

Art. 1.

1. Entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per i fini di cui all'art. 110 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di specializzazione contemplati dal decreto stesso che non prevedano tra gli obiettivi didattici la radioprotezione, saranno modificati con le procedure previste dall'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 2.

1. Le università, in sede di adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 luglio 1996, devono prevedere, come obbligatoria, l'attività didattica della radioprotezione, inserita nell'area della diagnostica per immagini e della radioprotezione.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si estende anche agli studenti già iscritti che completeranno gli studi in base al precedente ordinamento.

Art. 3.

1. Le università, in sede di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datati 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996, devono stabilire, per tutti i corsi di specializzazione nelle discipline chirurgiche e nelle altre discipline che possono comportare atti-

vità radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, un periodo di attività didattica teorica-pratica finalizzata all'acquisizione di conoscenze radioprotezionistiche che tengano conto, per le singole discipline, del possibile svolgimento di attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.

2. In sede di adeguamento dei corsi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare le università stabiliscono che i consigli delle scuole determinino, nel piano di studio, specifiche e congrue attività didattiche teorico-pratiche, con l'obiettivo formativo dell'acquisizione delle necessarie conoscenze teorico-pratiche radioprotezionistiche.

Art. 4.

1. Le università, in sede di adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi del precedente art. 1, devono prevedere, nel piano di studio, specifiche e congrue attività didattiche teorico-pratiche con l'obiettivo formativo dell'acquisizione delle necessarie conoscenze radioprotezionistiche.

Art. 5.

Le attività didattiche teorico-pratiche, previste dal presente decreto, devono consentire una adeguata conoscenza, oltre che della natura e proprietà delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ad uso medico e delle relative sorgenti e del loro impiego in medicina, anche degli effetti delle radiazioni sull'uomo, della rilevazione e della dosimetria delle radiazioni stesse dei criteri di radioprotezione e dei riferimenti normativi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 59

97A2446

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 marzo 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 26 luglio 1985 concernente la regolazione dei rapporti contabili tra i tesorieri o cassieri degli enti titolari di conti di tesoreria unica a «mezzo stanza o servizio di compensazione».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 31 luglio 1985, che prevede che la regolazione dei rapporti contabili tra i tesorieri o cassieri degli enti titolari di conti di tesoreria unica avvenga a «mezzo stanza o servizio di compensazione»;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1989, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1990, la dicitura «il terzo giorno», contenuta nel primo comma dell'art. 5 del decreto minsiteriale 26 luglio 1985, viene sostituita dalla seguente: «entro il terzo giorno»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, che non riconosce ai creditori dello Stato la possibilità di chiedere l'accreditamento a favore di una determinata banca per il tramite della stanza di compensazione;

Considerato che, in vista della realizzazione del progetto «tesoreria unica» su rete nazionale interbancaria, programmato per la seconda metà dell'anno 1997, si rende necessario adeguare la procedura prevista dal citato art. 5 del decreto ministeriale 29 luglio 1985;

Decreta:

L'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1985 viene così modificato:

«La regolazione dei rapporti di debito e credito fra i tesorieri o cassieri e le sezioni di tesoreria provinciale a valere sulle contabilità speciali, avviene entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni presso la competente filiale della Banca d'Italia, attraverso la movimentazione dei conti di gestione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2431

DECRETO 18 marzo 1997.

Assoggettamento della società Cesis S.p.a., in Porto Torres, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'Ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso Ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'Efim»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n. 602, il quale stabilisce che «nell'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate operazioni che possono essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma";

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Cesis S.p.a. non è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto erano in fase conclusiva le trattative per la vendita della stessa società alla SPI del gruppo IRI;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996), con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, la società Cesis S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto si attendeva da parte delle società GEPI e SPI un'offerta definitiva di acquisto entro il mese di febbraio 1996;

Vista la lettera n. CL 2624/96 del 30 dicembre 1996, con la quale il commissario liquidatore dell'Efim ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della società Cesis S.p.a., in quanto le trattative intraprese per la vendita della stessa hanno avuto esito negativo;

Attese le ulteriori considerazioni esposte dal commissario liquidatore dell'EFIM nella citata lettera del 30 dicembre 1996;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La società Cesis S.p.a., con sede in Porto Torres, agglomerato industriale, uffici del porto industriale, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Sassari n. 8350, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Giuliano Caldo, nato a Oderzo (Treviso) il 25 luglio 1959.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nomanto il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 18 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2432

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 1996.

Modificazione del contenuto del condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la ditta Philip Morris Germany ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette di provenienza estera «North Pole Filter»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	da mg/sigaretta condensato	a mg/sigaretta condensato
—	—	—
North Pole Filter	14,0	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «North Pole Filter», in carico agli organi dell'amministrazione, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

97A2433

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 febbraio 1997.

Rettifica all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 determinazione degli atti ammistrativi da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica:

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1996 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere, tabella XII;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 30 ottobre 1995;

Decreta:

Nella tabella XII allegata al decreto ministeriale 30 ottobre 1995, citato nelle premesse relativa al corso di laurea in lettere, all'art. 8, dopo il punto 4, va aggiunto il seguente comma:

«con riferimento a peculiari esigenze e interessi culturali, le sedi possono scegliere altra "Lingua e letteratura" appartenente alla tradizione culturale europea».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 13

97A2425

DECRETO 5 febbraio 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 determinazione degli atti ammistrativi da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica:

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere, tabella XV;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica del già citato decreto ministeriale 17 maggio 1996;

Decreta:

Nella tabella XV allegata al decreto ministeriale 17 maggio 1996, citato nelle premesse relativa al corso di laurea in scienze dell'educazione, alla lettera *h)* dell'indirizzo «educatori professionali», vanno inseriti i seguenti settori scientifico-disciplinari:

storia e istituzioni dell'Africa - Q06A;

storia e istituzioni dell'Asia - Q06B;

storia e istituzioni dell'America latina - Q03X;

e alla lettera *b)* insegnamenti di area filosofica dell'indirizzo «educatori professionali» vanno aggiunti i seguenti settori scientifico-disciplinari:

filosofia politica - Q01A;

storia delle dottrine politiche - Q01B.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 14

97A2426

DECRETO 7 febbraio 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore agrario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento universitario - e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162 - riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti ammministrativi da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1994 - Modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore agrario;

Visto il primo comma dell'art. 3 della tabella XLV allegata al predetto decreto ministeriale 7 ottobre 1994 - relativo alla determinazione del numero degli iscritti;

Considerata l'opportunità di procedere alla rettifica del suddetto primo comma dell'art. 3 per adeguarlo alla fonte normativa vigente;

Visto l'art. 23 della citata tabella XLV relativo alla Scuola di specializzazione in «Parchi e giardini» in particolare il settore G03C nell'area 2 «Tecniche vivaistiche»;

Considerata l'opportunità di procedere alla soppressione del sudddetto settore in quanto non figura nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive integrazioni;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 dicembre 1996;

Ritenuta la necessità di modificare la Tabella XLV allegata al decreto ministeriale 7 ottobre 1994;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 3 della Tabella XLV allegata al decreto ministeriale 7 ottobre 1994 è sostituito dal presente: «Il numero degli iscritti a ciascun corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

Nell'art. 23 «Scuola di specializzazione in "Parchi e giardini" dall'area 2 "Tecniche vivaistiche" il settore G03C è soppresso».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 15

97A2427

DECRETO 10 febbraio 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento universitario - e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti ammministrativi da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1994 - Modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specilizzazione del settore veterinario;

Visto il primo comma dell'art. 3 della tabella XLV/1 - allegata al predetto decreto ministeriale 8 marzo 1994 - relativo alla determinazione del numero degli iscritti;

Considerata la necessità di procedere alla rettifica del suddetto primo comma dell'art. 3 per adeguarlo alla fonte normativa vigente;

Visti gli articoli 17 e 32 della citata Tabella XLV/1 relativi all'ordinamento rispettivamente della Scuola di specializzazione in «Diritto e legislazione veterinaria» e della Scuola di specializzazione in «Sanità pubblica veterinaria» e in particolare l'ultimo comma relativo ai titoli di ammissione;

Considerata l'opportunità di procedere all'integrazione del suddetto comma negli ordinamenti delle citate scuole di cui agli articoli 17 e 32 della tabella XLV/1 nel senso che dopo le parole «successive modificazioni» vanno aggiunte le seguenti: «contenute nel decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 dicembre 1996;

Ritenuta la necessità di modificare la Tabella XLV/1 allegata al decreto ministeriale 8 marzo 1994;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 3 della Tabella XLV/1 allegata al decreto ministeriale 8 marzo 1994 è sostituito dal presente:

«Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

Negli articoli 17 e 32 della citata Tabella XLV/1 relativi rispettivamente agli ordinamenti della Scuola di specializzazione in «Diritto e legislazione veterinaria» e della Scuola di specializzazione in «Sanità pubblica veterinaria» nell'ultimo comma relativo ai titoli di ammissione dopo le parole «successive modificazioni» vanno aggiunte le seguenti «contenute nel decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 16

97A2428

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 marzo 1997.

Proroga del termine di scadenza della sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per l'anno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto l'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie il comma 3 del medesimo articolo 5 il quale stabilisce che le sessioni di esame, il cui svolgimento è finalizzato al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, hanno luogo annualmente, secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1996, n. 338 «Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», adottato in attuazione del citato articolo, 5, comma 3, della predetta legge, ed in specie l'articolo 6, commi 1 e 3, del medesimo decreto, che demandano al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la fissazione del calendario delle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto il decreto dirigenziale 23 ottobre 1996, «Prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie il comma 3 dell'articolo unico, che ha fissato la durata della sessione di esame nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno;

Ritenuto di dover adeguatamente far fronte alle insorgenti difficoltà delle commissioni di esame, di cui al citato articolo 5, comma 1, della legge 264 del 1991, nella organizzazione delle sedute d'esame, in vista della prossima scadenza dei citati termini di durata della sessione di esame in corso per l'anno 1997, e limitatamente alla prima fase di attuazione della predetta norma;

Decreta:

Articolo unico

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo unico, commi 1 e 2, del decreto dirigenziale 23 ottobre 1996, per l'anno 1997 è prorogata al 31 dicembre la scadenza della relativa sessione di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1997

Il direttore generale: BERRUTI

97A2429

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 marzo 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulla attività della società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste - dal precitato art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n, 400:

1) società coop. edile «La Proiezione», BUSC 4982, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti in data 7 dicembre 1970, rep. n. 48490 omologata al tribunale di Napoli in data 23 dicembre 1970, iscritta al reg. soc. n. 9;

2) società coop. edile «Coop 12», BUSC 5150, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti in data 15 febbraio 1972, rep. n. 56469 omologata al tribunale di Napoli in data 4 marzo 1972, iscritta al reg. soc. n. 224;

3) società coop. edile «Alba», BUSC 7341, con sede in Agerola, costituita per rogito notaio Valentino Varone in data 3 febbraio 1977, rep. n. 40853 omologata al tribunale di Napoli in data 22 giugno 1977, iscritta al reg. soc. n. 531;

4) società coop. edile «Isola di Procida», BUSC 7392, con sede in Procida, costituita per rogito notaio Pasquale Spadacco in data 23 settembre 1977, rep. n. 621, omologata al tribunale di Napoli in data 18 ottobre 1977, iscritta al reg. soc. n. 1880;

5) società coop. edile «Sodel», BUSC 7432, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Michele di Liego in data 7 ottobre 1974, rep. n. 24166, omologata al tribunale di Napoli in data 13 novembre 1974, iscritta al reg. soc. n. 2062;

6) società coop. edile «Edil Cilento», BUSC 7951, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Domenico De Sio in data 28 ottobre 1978, rep. n. 4887, omologata al tribunale di Napoli in data 22 novembre 1978, iscritta al reg. soc. n. 2200;

7) società coop. edile «La Nuova Amicizia», BUSC 8045, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Olga di Zenzo in data 29 dicembre 1978, rep. n. 39994, omologata al tribunale di Napoli in data 24 gennaio 1979, iscritta al reg. soc. n. 516;

8) società coop. edile «Campania Felix», BUSC 8101, con sede in Boscotrecase, costituita per rogito notaio Di Liegro Michele in data 23 gennaio 1979, rep. n. 53112, omologata al tribunale di Napoli in data 31 gennaio 1979, iscritta al reg. soc. n. 605;

9) società coop. edile «Napoli Casa 1», BUSC 8252, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Eustacchio Mensione in data 19 giugno 1973, rep. n. 17495, omologata al tribunale di Napoli in data 4 luglio 1973, iscritta al reg. soc. n. 1190;

10) società coop. edile «Montepertuso», BUSC 8362, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Tafuri in data 14 giugno 1979, rep. n. 70949, omologata al tribunale di Napoli in data 11 luglio 1979, iscritta al reg. soc. n. 2015;

11) società coop. edile «Casa Lieta», BUSC 8557, con sede in San Giuseppe Vesuviano, costituita per rogito notaio Angelo Tirone in data 5 dicembre 1979, rep. n. 14115, omologata al tribunale di Napoli in data 2 gennaio 1980, iscritta al reg. soc. n. 153;

12) società coop. edile «Settentrione», BUSC 8814, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Iaccarino Carlo in data 28 maggio 1980, rep. n. 59297, omologata al tribunale di Napoli in data 9 giugno 1980, iscritta al reg. soc. n. 2069;

13) società coop. edile «La Kentia», BUSC 8934, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Domenico De Sio in data 31 marzo 1980, rep. n. 8010, omologata al tribunale di Napoli in data 1° agosto 1980, iscritta al reg. soc. n. 2729;

14) società coop. edile «Aldo Moro», BUSC 9116, con sede in Frattamaggiore, costituita per rogito notaio Amalia Rosaria Tucci Pace in data 6 maggio 1980, rep. n. 21388, omologata al tribunale di Napoli in data 10 dicembre 1980, iscritta al reg. soc. n. 108;

15) società coop. edile «Sunshine», BUSC 9255, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Domenico De Sio in data 26 gennaio 1981 rep. n. 10852, omologata al tribunale di Napoli in data 17 febbraio 1981, iscritta al reg. soc. n. 1100;

16) società coop. edile «Marianna», BUSC 9365, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Mario Ferrara in data 24 aprile 1981, rep. n. 1050, omologata al tribunale di Napoli in data 2 giugno 1984, iscritta al reg. soc. n. 2294;

17) società coop. edile «Le Acacie», BUSC 9612, con sede in Melito, costituita per rogito notaio Mario Maffia in data 9 novembre 1981, rep. n. 36061, omologata al tribunale di Napoli in data 2 dicembre 1981, iscritta al reg. soc. n. 4090;

18) società coop. edile «Azzurra I», BUSC 9754, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Adolfo Cannavale in data 26 gennaio 1982, rep. n. 594, omologata al tribunale di Napoli in data 18 febbraio 1982, iscritta al reg. soc. n. 883;

19) società coop. edile «Oceania», BUSC 10219, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Domenico De Sio in data 26 novembre 1982, rep. n. 19231, omologata al tribunale di Napoli in data 21 dicembre 1982, iscritta al reg. soc. n. 205;

20) società coop. edile «La Sorgente», BUSC 10265, con sede in Sorrento, costituita per rogito notaio Luigi Cariello in data 8 novembre 1982, rep. n. 13131, omologata al tribunale di Napoli in data 18 gennaio 1983, iscritta al reg. soc. n. 696;

21) società coop. edile «Vacanze Neve», BUSC 10359, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Claudio Trinchillo in data 16 marzo 1983, rep. n. 82010, omologata al tribunale di Napoli in data 6 aprile 1983, iscritta al reg. soc. n. 1744;

22) società coop. edile «Mare», BUSC 10474, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Domenico De Sio in data 21 marzo 1983, rep. n. 20467, omologata al tribunale di Napoli in data 14 giugno 1983, iscritta al reg. soc. n. 2808;

23) società coop. edile «Polcasa», BUSC 10585, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Elio Belleca in data 25 ottobre 1983, rep. n. 7415, omologata al tribunale di Napoli in data 25 novembre 1983, iscritta al reg. soc. n. 5026;

24) società coop. edile «San Luigi», BUSC 11113, con sede in Monte Di Procida, costituita per rogito notaio Flavio Prattico in data 6 dicembre 1984, rep. n. 87184, omologata al tribunale di Napoli in data 8 gennaio 1985, iscritta al reg. soc. n. 873;

25) società coop. edile «Tecnocasa» BUSC 13469, con sede in Brusciano, costituita per rogito notaio Federico Del Noce in data 20 novembre 1992, rep. n. 24288, omologata al tribunale di Napoli in data 18 dicembre 1992, iscritta al reg. soc. n. 125;

Napoli, 5 marzo 1997

Il dirigente coordinatore: COPPOLA

97A2430

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Risoluzione del contratto di impresa tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la EM.I.S. S.r.l.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1994 che ha attribuito al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica le competenze in materia di contrattazione programmata;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della citata legge n. 104/1995 che disciplinano, tra l'altro, la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica e la gestione del Fondo *ex* art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986 e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali, ai sensi della legge 1° marzo 1986 n. 64;

Viste le delibere del CIPE del 29 dicembre 1986 e del 29 marzo 1990, concernenti, tra l'altro, le procedure della contrattazione programmata;

Vista la propria deliberazione del 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995, con la quale è stato approvato il contratto di impresa tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la EM.I.S. S.r.l.;

Considerato che la EM.I.S. S.r.l. in data 28 maggio 1996 aveva comunicato al competente Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'intenzione di procedere ad una modifica del piano progettuale previsto dal contratto;

Considerato altresì che il summenzionato servizio, in data 22 agosto 1996, nel constatare il persistere dell'inadempienza della EM.I.S. S.r.l. anche rispetto alla modifica del piano progettuale, ha intimato alla società di dare esecuzione al programma nei modi e termini previsti dal contratto, e che in mancanza avrebbe provveduto ad attivare le procedure per la risoluzione dello stesso contratto;

Tenuto conto che la EM.I.S. S.r.l. ha comunicato, in data 2 settembre 1996, la decisione del nuovo management del gruppo di appartenenza Südzucker di rinunciare alla realizzazione dello stabilimento produttivo oggetto del contratto;

Visto l'art. 1454 del codice civile;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il contratto di impresa sottoscritto in data 29 giugno 1995 tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la EM.I.S. S.r.l. è risolto per inadempimento della EM.I.S. S.r.l.

2. L'onere a carico dello Stato, previsto dalla deliberazione del 20 dicembre 1994 citata in premessa, e fissato in lire 59.948 milioni, viene, detratte lire 5 milioni per gli oneri di gestione del contratto, recuperato alle disponibilità del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere destinato al finan-

ziamento di nuove iniziative di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sulla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Roma, 27 novembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 80

97A2217

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Conv. n. 52/90. Realizzazione del museo archeologico nazionale di Olbia. Importo finanziato: L. 15.567.000.000. Ente attuatore: comune di Olbia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 52\90 stipulata in data 21 maggio 1991 tra l'agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il comune di Olbia regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del museo archeologico nazionale di Olbia;

Vista la nota del comune di Olbia n. 28147 del 6 agosto 1996 con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante ai lavori riguardanti la realizzazione del museo archeologico di Olbia, perizia deliberata dalla giunta comunale in data 17 gennaio 1996;

Vista la relazione del nucleo ispettivo del 15 luglio 1996 dalla quale risulta che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere, oggetto di variante;

Visto il parere favorevole alla variante e alla richiesta di proroga della convenzione espresso dal nucleo di valutazione in data 22 ottobre 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica:

Delibera:

1. Di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 52/90, come specificato nella nota n. 28147 del 6 agosto 1996 citata in premessa.

2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO

(Valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori (compresi espropri)	11.153	9.068	(*) 10.652
Imprevisti	554	554	(**) 707
Lievitazione prezzi	422	422	770
Spese generali	1.012	1.012	1.012
I.V.A.	2.426	2.426	2.426
Ribassi d'asta	—	2.085	--
Totale . . .	15.567	15.567	15.567

(*) L'importo netto dei lavori è aumentato di ulteriori lire 466 mln per le opere aggiuntive oggetto di procedura di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 32/1995, convertito nella legge n. 104/1995;

(**) La relazione del direttore dei lavori e la delibera di giunta n. 16 del 17 gennaio 1996, non forniscono alcuna motivazione dell'importo di 40 mln riportato in apposita voce «obblighi per atto di sottomissione con autorità marittima»; detto importo è stato pertanto reinserito nella voce imprevisti.

3. Di concedere la proroga richiesta dall'ente attuatore per la chiusura della convenzione fino al 12 agosto 1997.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 81

97A2218

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Conv. n. 255/88. Nuovo acquedotto del Sarcidano, ramo Senorbi - IX lotto. Importo finanziato: L. 18.488.000.000. Ente attuatore: Ente sardo acquedotti e fognature.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 255\88 stipulata in data 5 settembre 1989 fra l'agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e l'Ente sardo acquedotto e fognature regolante il finanziamento per la costruzione del nuovo acquedotto del Sarcidano, ramo Senorbi - IX lotto;

Vista la nota dell'ESAF prot. n. 6064 del 31 luglio 1996 concernente la richiesta di approvazione della perizia di variante relativa alla costruzione dell'acquedotto del Sarcidano, ramo Senorbi - IX lotto;

Considerato che il nucleo ispettivo ha evidenziato come per tutte le varianti di estendimento sia intervenuta l'approvazione del competente organo regionale e che i lavori siano in via di completamento, trovando agevolmente copertura nelle disponibilità preordinate con la convenzione n. 255 del 5 settembre 1989;

Tenuto conto che il nucleo di valutazione, con nota del 31 ottobre 1996 attesta «la necessità ed indispensabilità dei lavori previsti, sia per il funzionamento dell'opera realizzata che per la fruibilità, in termini di ottimizzazione degli obiettivi perseguiti con il sistema acquedottistico così come definito e completato», ed esprime parere favorevole per l'ulteriore corso delle varianti;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica:

Delibera:

1. Di approvare la perizia di variante per come specificato nella nota n. 6064 del 31 luglio 1996 già citata in premessa.

2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO

(Valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori	12.318	7.694	12.444
Imprevisti	1.951	5.399	535
Lievitazione prezzi	180	180	250
Spese generali	1.478	1.478	(*) 1.478
I.V.A.	2.561	2.561	2.561
Espropri	—	1.176	1.220
Totale . . .	18.488	18.488	18.488

(*) È stata stornata dalla voce «spese generali» la somma di L. 234.000.000, riportando la voce stessa a quella di convenzione. La somma stornata viene imputata alla voce «imprevisti».

3. Di concedere la proroga richiesta dall'ente attuatore per la chiusura della convenzione di 11 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 82

97A2219

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 4 febbraio 1997, n. 3.

Modificazioni delle disposizioni tecniche applicative, di cui alla circolare ministeriale del 23 marzo 1973, in ordine ai tempi di presentazione delle domande di controllo in campo per la certificazione ufficiale delle sementi.

Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane

All'Ispettorato centrale repressione frodi

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

All'Istituto sperimentale per le colture industriali

All'Istituto sperimentale per le colture ortive

All'Istituto sperimentale per le colture foraggere

Alla regione Liguria - Ufficio informazione socio economica ricerca e sperimentazione - Assessorato regionale agricoltura

Alla regione Toscana - Assessorato regionale agricoltura - Servizio fitosanitario regionale

Alla regione Emilia Romagna - Servizio sviluppo agricolo - Ufficio ricerca e sperimentazione

Alla regione Veneto - Assessorato regionale agricoltura - Ufficio produzioni vegetali

Alla regione Lombardia - Assessorato regionale agricoltura - Servizio ricerca e sperimentazione

Alla regione Lazio - Assessorato regionale agricoltura - Servizio sviluppo sistema agricolo e mondo rurale - Settore 67 - Assistenza tecnica e ricerca

All'Assoseme

All'A.I.S.

All'Asseme

All'Associazione industriale di Capitanata

All'E.R.S.A. - Friuli

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative agricole

All'Ente nazionale risi

All'Unione nazionale delle ACLI Consorzio coop. agric.

Agli assessori agricoltura e foreste

Allo scopo di consentire all'ENSE la programmazione e la razionalizzazione dell'attività di controllo delle sementi vengono modificate le disposizioni tecniche aplicative di cui alla circolare ministeriale 23 marzo 1997, relativamente alle date entro le quali i produttori e i moltiplicatori di sementi devono presentare le domande di ammissione al controllo in campo.

Nella tabella riportata di seguito sono indicate le specie e le date entro le quali dette domande devono essere presentate.

Specie	Data di presentazione domanda
Grano tenero, grano duro, orzo, avena	1° marzo
Segale	1° marzo
Sorgo	1° maggio
Mais	15 maggio (1ª settimana) 1° luglio (2° raccolto)
Riso	1° luglio
Oleaginose	31 maggio (Girasole) 1° marzo (Colza) 31 maggio (Soia 1ª raccolta) 15 luglio (Soia 2ª raccolta) 1° marzo (Rafano oleifero)
Da fibra	15 aprile
Patata	31 maggio
Barbabietola	20 settembre (Vivai) 1° marzo (Autunnale) 1° aprile (Primavera)
Foraggere:	
crucifere (rapa, cavolo, ecc.)	1° marzo
graminacee e leguminose da granella (favino, veccia, ecc.)	1° marzo
leguminose da foraggio (sulla, lupinella, medica, trifogli, ecc.)	1° marzo (semina autunnale) 1° aprile (semina primaverile) 5 giugno (Erba medica 2° sfalcio) 31 luglio (Erba medica 3° sfalcio)

Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione della presente, raccomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione delle domande.

I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 50

97A2434

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 marzo 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Legge quadro sull'istruzione».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il sig. Giovanni Grassi, via Daniello Bartoli, 7 - Roma, tel. 5818521 (recapito: Comitato promotore per la legge quadro sull'istruzione, via Pettinati, 20 - 10126 Torino).

97A2556

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1979, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 marzo 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai partiti o movimenti politici", limitatamente a: articolo 1; articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5; comma 1, limitatamente alle parole: "effettuate mediante versamento bancario o postale"; articolo 8, comma 1, limitatamente alle parole: "o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1", comma 15 ("A decorrere dal quarto anno anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti ed i movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria"), comma 16, limitatamente alle parole: "Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto." e alle parole: ", che partecipano alla ripartizione delle risorse,", e comma 17 ("In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei Deputati ne dà comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici indempienti"); articolo 9, comma 1 ("L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non può comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire");?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76 - tel. 689791.

97A2557

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale «Stramilano»

I biglietti della lotteria nazionale «Stramilano» appresso elencati sono stati annullati in quanto sono stati oggetto di furto presso il magazzino vendita generi di monopolio di Nuoro:

serie D dal n. 56321 al n. 56500;
serie O dal n. 56401 al n. 56450;
serie I dal n. 56641 al n. 56700.

97A2435

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione dei criteri per l'applicazione della sanzione *una tantum* in caso di evasione contributiva

Con decreto 18 marzo 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri per l'applicazione della sanzione *una tantum* in caso di evasione contributiva sono determinati in caso di evasione totale, con regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio nel 100% e con regolarizzazione a seguito di denuncia spontanea oltre i sei mesi dal termine per il versamento nel 75%; in caso di evasione oltre la metà dei contributi o premi dovuti con regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio nell'88% e con regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i sei mesi dal termine per il versamento nel 62%; in caso di evasione pari o inferiore alla metà dei contributi o premi dovuti con regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio nel 75% e con regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i sei mesi dal termine per il versamento nel 50%.

97A2539

Autorizzazione della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Castelli, in Milano.

Con decreto ministeriale n. 22230 del 25 febbraio 1997 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 5 settembre 1994, dipendenti della S.p.a. Castelli, con sede in Milano, impegnata nei lavori di costruzione del tronco autostradale Monte Bianco-Morgex, quinto lotto, opere relative all'impalcato del viadotto Montbardon, cantiere di Montbardon (Aosta).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 4 dicembre 1994 al 4 febbraio 1995.

97A2274

Autorizzazione alla corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nei lavori di costruzione della diga sul fiume Metramo (area del comune di S. Pietro di Caridà).

Con decreto ministeriale n. 22274 del 25 febbraio 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 7 novembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria). Imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga sul fiume Metramo (P.S. 26/3008).

Comitato tecnico del 20 novembre 1996: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20205 del 7 marzo 1996 limitatamente al trattamento speciale di disoccupazione concesso ai lavoratori licenziati a decorrere dal 7 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 novembre 1996 al 6 febbraio 1997 (limite massimo).

97A2275

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dell'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1997.

Con decreto ministeriale 13 marzo 1997, n. 1496, è stato approvato l'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1997, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge n. 1415/1942. Gli interessati potranno prendere visione dell'elenco stesso presso i competenti uffici delle rispettive regioni.

97A2436

MINISTERO DELLA DIFESA

Istituzione di una croce commemorativa per attività di soccorso internazionale

Con decreto interministeriale 27 novembre 1996 viene istituita una croce commemorativa, con nastrino e diploma, per il personale militare e civile della Difesa, della Guardia di finanza, del Corpo militare e del Corpo infermiere volontarie della Croce rossa italiana, del Ministero dell'interno, dei trasporti e della navigazione, nonché per selezionato personale straniero che sia particolarmente distinto in attività di soccorso internazionale.

97A2437

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Intestazione della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Rio Gambaione II»

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano n. 5/96 del 29 ottobre 1996, la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Rio Gambaione II», sita in territorio dei comuni di Cassago Brianza - Cremella e Bulciago, provincia di Lecco, è intestata alla cementeria di Morano S.p.a., con sede legale in Morano Po (Alessandria), strada Balzola, n. 32.

97A2462

REGIONE SICILIANA

Autorizzazione all'imbottigliamento ed alla commercializzazione dell'acqua minerale Fontalba

Con decreto assessoriale n. 21478 dell'8 febbraio 1997 l'assessore alla sanità ha autorizzato la società Sibam S.p.a., con sede in Messina, corso Cavour n. 37, e stabilimento in Montalbano Elicona, c. da Melizzo, all'imbottigliamento ed alla commercializzazione, nei vari tipi e formati, dell'acqua minerale Fontalba ottenuta dalla miscelazione in parti uguali delle acque provenienti dalle due sorgenti denominate «S1» (Melizzo) e «S3» (Cugno d'Orso) con le acque emunte da due pozzi denominati «Pozzo I» e «Pozzo C».

97A2472

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore del Politecnico di Milano 12 febbraio 1997 concernente: «Modificazioni allo statuto del Politecnico». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1997)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella tabella caratterizzante la laurea in ingegneria gestionale, a pag. 43, seconda colonna, dopo la voce: «K05 Sistemi di elaborazione delle informazioni I», e prima del gruppo che inizia con la voce: «I11X Impianti industriali meccanici I», deve intendersi inserito: «I11X Impianti industriali meccanici I».

97A2476

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 4 0 9 7 *